

LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE DI UDINE PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI

L'applicazione ampia e diffusa della sospensione del procedimento penale con messa alla prova suggerisce l'opportunità, a distanza di alcuni anni dall'introduzione dell'istituto, di verificare le linee operative di collaborazione, alla luce di alcune osservazioni.

- a. In linea generale è possibile valutare come fortemente positivo l'impatto della misura, sia per ciò che concerne i tassi di revoca, sia per quanto riguarda il processo di inclusione attiva dell'autore di reato nella comunità territoriale, con particolare riferimento allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e all'avvio di percorsi volti alla riparazione del danno.
- b. l'ampio ricorso all'istituto e, di conseguenza, l'elevato numero dei relativi procedimenti, rendono necessaria l'individuazione di strategie di semplificazione, al fine di strutturare procedure più agili e sostenibili per tutte le parti coinvolte, nonché di abbreviare i tempi necessari per l'elaborazione dei programmi di trattamento e per l'avvio della misura.
- c. Lo sviluppo esponenziale dell'istituto richiede, altresì, di porre particolare attenzione e congruo investimento nella fase trattamentale in termini di maggiore individualizzazione e differenziazione dei programmi, includendo anche, laddove possibile e ove le parti vi acconsentano, l'avvio di percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa.

Il presente accordo, che non condiziona il potere di interpretazione da parte dei giudici, né il potere di valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, è finalizzato a rendere più agile il funzionamento delle strutture deputate all'esecuzione dell'istituto di messa alla prova.

Tutto ciò premesso, le parti firmatarie convengono sulle seguenti modalità operative.

Art. 1

Richiesta del programma di trattamento di cui all'art. 464bis c.p.p.

1. L'istanza di elaborazione del programma trattamento va presentata all'UEPE territorialmente competente in relazione al domicilio dell'imputato/indagato tramite PEC all'indirizzo prot.uepe.udine@giustiziacert.it. La ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata dell'UEPE farà fede quale attestazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza per il deposito all'autorità giudiziaria procedente. Solo in caso di deposito dell'istanza da parte di soggetto sprovvisto, anche temporaneamente, di PEC, l'UEPE rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione. Nel caso di giudizio direttissimo la richiesta al Giudice precederà quella all'UEPE, sarà disposto un rinvio e il difensore presenterà poi istanza di elaborazione del programma di trattamento.
2. Alla richiesta, contenente i dati anagrafici e i recapiti telefonici e di posta elettronica dell'indagato/imputato, devono essere allegate:
 - a. procura speciale rilasciata dall'imputato/indagato (qualora l'istanza sia presentata dal legale);
 - b. documentazione giuridica da cui sia possibile evincere il capo d'imputazione e il numero

- di iscrizione della notizia di reato
- c. documentazione attestante l'eventuale inabilità lavorativa e/o accertamenti inerenti alla residua capacità lavorativa ai sensi della l. 68/99
3. A completamento dell'istanza, preferibilmente entro e non oltre 20 giorni antecedenti l'udienza per la valutazione, dovrà essere presentata tutta la documentazione idonea per redigere il programma di trattamento e, in particolare, la disponibilità di un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
 4. La richiesta di messa alla prova può essere presentata anche nel corso delle indagini preliminari e in tal caso la stessa andrà depositata al Pubblico Ministero per il preventivo parere e successiva trasmissione al Giudice competente, oppure direttamente al Giudice che acquisirà tramite cancelleria il parere del Pubblico Ministero.
 5. All'udienza, non oltre l'apertura del dibattimento, deve essere depositata l'istanza di messa alla prova con l'attestazione rilasciata dal sistema di posta certificata dell'UEPE.

Art. 2

Prima udienza e deliberazione di ammissibilità dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Il Giudice valuterà l'ammissibilità della richiesta (con riferimento alla possibilità di ammissione solo per i reati di cui al catalogo dell'art. 168 bis co. 1 c.p.) anche previa riqualificazione del fatto.
2. Il Giudice, in caso di positiva deliberazione, rinvierà l'udienza di sei mesi per consentire l'elaborazione del programma di trattamento e, qualora lo ritenga opportuno, provvederà ad anticipare alcuni impegni del programma che possano essere già formulati e che ritenga imprescindibili. Il provvedimento con l'esito della deliberazione sull'ammissibilità dovrà, in ogni caso, essere trasmesso dalla cancelleria del Tribunale competente all'UEPE per posta certificata all'indirizzo prot.uepe.udine@giustiziacert.it.
3. Qualora entro sei mesi dalla richiesta di predisposizione del programma di MAP non pervenga alcuna comunicazione di fissazione dell'udienza, l'UEPE provvederà ad archiviare il procedimento per mancato riscontro, fatta salva la successiva riapertura previa comunicazione della data di udienza.

Art. 3

Elaborazione del programma di trattamento di cui all'art. 464bis c.p.p.

1. L'UEPE trasmetterà una convocazione all'indirizzo di posta elettronica dell'imputato – ove indicato - e via PEC al difensore. Qualora l'imputato non dia riscontro, dopo due tentativi, alla convocazione inviata, l'UEPE provvederà comunicare al Giudice l'impossibilità a svolgere gli interventi di competenza e ad archiviare il procedimento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 di cui all'art. 2.
2. L'UEPE, esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell'indagine sociofamiliare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento, secondo il principio dell'individualizzazione. A tal fine, l'interessato (e/o il suo Difensore), qualora vi sia una vittima del reato, prospetterà all'UEPE contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. In questa fase l'UEPE potrà proporre percorsi di giustizia riparativa (es. mediazione penale, conferencing group, circoli ecc) che potranno essere realizzati sulla base dell'adesione

volontaria delle parti, dell'approvazione dell'A.G. e di adeguata disponibilità delle risorse all'uopo destinate, nonché della valutazione di mediabilità da parte del servizio di giustizia riparativa. Il programma di trattamento conterrà le diverse tipologie di impegno e, nello specifico del lavoro di pubblica utilità, indicherà l'articolazione compatibile con la disponibilità dell'Ente accogliente e con le esigenze di vita dell'interessato. Il medesimo verrà consegnato all'interessato, trasmesso all'Autorità giudiziaria e al difensore entro e non oltre sette giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria, nel rispetto dei tempi indicati al comma 2 dell'art. 2.

3. Per ciò che concerne l'indagine sociofamiliare, al fine di individualizzare i percorsi e ottimizzare le risorse, come previsto dalle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, si prevedono le seguenti procedure.
 - Procedura semplificata: trasmissione del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione socio-familiare per le fattispecie inerenti alle contravvenzioni e i reati colposi, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate. Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'UEPE di chiedere/trasmettere l'indagine socio-familiare in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione in merito all'applicazione dell'istituto.
 - Procedura ordinaria: svolgimento dell'indagine sociofamiliare da parte del Funzionario di servizio sociale incaricato che viene trasmessa insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato
 - Procedura complessa: svolgimento dell'indagine sociofamiliare da parte di un'équipe multidisciplinare e trasmissione insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità.

Art. 4

Udienza per la sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Il difensore dell'interessato dovrà depositare programma e la documentazione allegata innanzi al Giudice.
2. Il Giudice, oltre a valutare l'opportunità di percorsi di mediazione, potrà integrare il programma di trattamento ed inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Tenuto conto che il presupposto per l'avvio di percorsi di mediazione penale/giustizia riparativa è l'adesione volontaria delle parti, nei casi in cui ciò venga previsto o comunque approvato dal Giudice, al fine di avviare la relativa procedura, dovrà essere assicurata all'UEPE, attraverso l'autorità giudiziaria, l'acquisizione dei riferimenti della parte offesa (nominativo e recapiti), nonché l'indicazione del legale della medesima - ove presente - al fine di stabilire gli opportuni contatti.
3. Il Giudice, qualora valuti idoneo il programma di trattamento corredato di eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova, e fisserà l'udienza di valutazione dell'esito almeno 45 giorni dopo la conclusione della messa alla prova. All'udienza di ammissione è auspicata la partecipazione dell'imputato/indagato al fine di:

- consentire al giudice di valutare la volontarietà della richiesta e la serietà della manifestata disponibilità a sottoporsi alla messa alla prova (art. 464 ter, co. 2, c.p.p.);
- ottenere più dettagliate indicazioni circa la situazione personale, familiare, lavorativa ed economica dell'imputato, onde calibrare il programma sulle specificità del caso concreto;
- acquisire il consenso dell'interessato nell'eventualità di integrazione o modifiche del programma di trattamento da parte del giudice (art. 464 ter, co. 4, c.p.p.)

Art. 5

Avvio, svolgimento e valutazione dell'esito della messa alla prova

1. L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, immediatamente esecutiva, conterrà la prescrizione all'imputato di prendere contatti con l'UEPE entro sette giorni dall'udienza per la tempestiva presa in carico.
2. L'UEPE, dopo aver acquisito l'ordinanza esecutiva provvederà a comunicare l'avvio della misura all'Ente presso il quale verrà svolto il LPU. Nel corso della misura, l'UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.
3. L'UEPE, qualora rilevi elementi di particolare pregnanza, relazionerà al giudice sull'andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova. Invierà, inoltre, relazione conclusiva o, comunque, in caso di mancato completamento, un aggiornamento circa lo stato di avanzamento del programma nonché la previsione rispetto alla sua conclusione, sette giorni prima dall'udienza fissata per la valutazione sullo svolgimento della prova stessa.
4. Il Giudice, acquisite le informazioni dell'UEPE, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. Se la prova ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. L'esito dell'udienza verrà trasmesso all'UEPE per l'inserimento nella banca dati interforze SDI nonché per la corretta archiviazione del fascicolo.

Art. 6.

Durata della sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Al fine di uniformare il più possibile la durata della messa alla prova e l'impegno relativo al lavoro di pubblica utilità, fornendo, al contempo, una cornice dei limiti temporali degli impegni assunti nel programma di trattamento, il Giudice determinerà la durata della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità indicativamente - e cioè fatta salva ogni valutazione discrezionale del giudice, anche in relazione alle circostanze del caso concreto - secondo le seguenti fasce:

	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	FASCIA D
	Contravvenzioni o delitti puniti con la sola multa	Delitti puniti con la reclusione fino a 2 anni	Delitti puniti con la reclusione fino a 3 anni	Delitti puniti con la reclusione oltre 3 anni
DURATA MAP	da 1 a 6 mesi	da 4 a 8 mesi	da 6 a 12 mesi	da 12 a 18 mesi
DURATA LPU	Fino a 80 ore	Fino a 120 ore	Fino a 240 ore	Fino a 360 ore

La durata massima è individuata in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice, ove necessario.

Art. 7. Sportello M.A.P

1. Le parti convengono di istituire presso la sede del Tribunale uno Sportello per la Messa alla prova gestito dall'UEPE, con le seguenti funzioni:
 - Informazioni e consulenza in materia di MAP e LPU
 - Raccolta istanze di elaborazione del programma di trattamento per messa alla prova
 - Raccordo con le cancellerie del Tribunale
 - Promozione percorsi di giustizia riparativa
 - Gestione colloqui utenza e predisposizione di programmi di trattamento di MAP e colloqui di monitoraggio
2. Lo sportello sarà attivo per tre giorni alla settimana: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30; il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
3. Lo Sportello MAP collaborerà con l'Ordine degli Avvocati di Udine per l'attuazione di un portale destinato alla gestione di una banca dati di enti convenzionati per l'inserimento dei lavoratori di pubblica utilità in modo da rendere maggiormente accessibile, trasparente e funzionale l'accesso all'istituto.

Art. 8. Tavolo tecnico

1. Le Parti concordano di istituire un tavolo tecnico con il compito di monitorare l'efficacia delle prassi definite nel presente protocollo e proporre eventuali aggiornamenti.
2. I componenti del tavolo si incontreranno con cadenza periodica almeno annuale.


Art. 9
Durata

1. Il presente protocollo avrà validità biennale e sarà tacitamente rinnovato fatti salvi gli aggiornamenti che dovessero rendersi necessari che saranno vagliati dal tavolo tecnico di cui all'art. 8.

Udine, li 20 APRILE 2022


Il Presidente del Tribunale di Udine

Paolo Corder



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine

Massimo Lia




Il Direttore dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Udine e Pordenone

Maria Rita Bonura



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Massimo Zanetti



Il Presidente della Camera Penale di Udine

Raffaele Conte

